

# Accesso civico Generalizzato

L'**accesso civico generalizzato** è disciplinato dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013.

Riguarda il diritto di chiunque di accedere a dati, **documenti e informazioni** detenuti dalla Fondazione **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria** previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

Chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, e' legittimato a esercitare il diritto di accesso generalizzato.

La richiesta deve consentire alla Fondazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa puo' ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa. L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (D. Lgs 33/2013 art. 5 bis).

Il rilascio dei dati e' gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi.

La richiesta può essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria@fondazionegreen.it](mailto:segreteria@fondazionegreen.it), utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Accesso Civico/Modulo Accesso Civico Generalizzato.

Le richieste verranno trattate entro 30 giorni dal Responsabile delle funzioni inerenti l'accesso civico nominato dalla Fondazione.